



L'obiettivo del reinserimento sociale del condannato quale limite
all'esecuzione del mandato d'arresto europeo
Matteo Manfredi

Abstract

Il contributo ha ad oggetto il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, cui la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ricondotto l'obiettivo del reinserimento sociale della persona interessata da un mandato d'arresto europeo (MAE) nello Stato membro in cui è integrata. Tale obiettivo risulta strettamente connesso alla tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, al rispetto della vita familiare. Come però è emerso dalla giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo, il reinserimento sociale, seppur atto a salvaguardare i diritti del condannato, non è stato qualificato come un interesse del singolo e dell'Unione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, bensì come un interesse che si ricollega alla tutela del diritto di soggiorno del cittadino dell'UE o di un residente integrato in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. L'articolo intende valutare se la funzione del reinserimento del condannato possa trovare validamente collocazione nell'alveo della tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, se possa costituire una specifica declinazione del diritto alla vita privata e familiare così come disciplinato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali

Per visualizzare l'articolo clicca [qui](#)

The contribution addresses the ground for optional non-execution as outlined in Article 4, point 6, of Framework Decision 2002/584/JHA, to which the EU Court of Justice relates the objective of social reintegration of individuals subject to a European Arrest Warrant (EAW) in the Member State where they are integrated. This objective is strictly connected to the protection of fundamental rights, particularly to respect for family life. However, according to the jurisprudence of the Court of Justice, the analysis points out that while social reintegration is crucial for safeguarding the rights of the convicted persons, it has not been explicitly categorized as an interest of the individual or of the Union within the realm of judicial cooperation in criminal matters. Instead, it has been qualified as an interest linked to the protection of the right of residence of EU citizens or of residents integrated into a Member State other than their own. The article aims to evaluate whether the function of reintegrating convicted individuals can legitimately fall within the framework of



L'obiettivo del reinserimento sociale del condannato quale limite
all'esecuzione del mandato d'arresto europeo
Matteo Manfredi

fundamental rights protection, particularly as a specific expression of the right to respect for private and family life as regulated by Article 7 of the Charter of Fundamental Rights.

To read the full article click [here](#)